**CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’INNOVAZIONE**

**(INNOVATION MANAGER)**

**LE PARTI**

Azienda

(d’ora in poi **Commmittente**)

Sede legale e Sede operativa

Tel Email PEC

Codice fiscale e partita iva

rappresentata dal sig.

che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di

e

La Società di Consulenza / L’innovation manager

(d’ora in poi nel presente contratto “**InnovationManager**” )

con sede in

codice fiscale e Partita Iva

Tel Email gv@sulcisdrone.it PEC sulcisdrone@pec.it

Accreditata al Mise ai sensi del D.M. 7.5.2019

rappresentata dal , nato , che interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di

**PREMESSO CHE**

Con decreto MIMIT del ( ) 5.2.2024 ( ) 28.3.2024

con il COR CUP

il finanziamento del seguente progetto di innovazione

**DATI SUL PROGETTO**

Titolo del progetto:

Descrizione ed obiettivi del progetto:

Data di avvio del progetto: prevista \_\_\_\_\_ effettiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data prevista di fine progetto: \_\_\_

Sede operativa interessata dal progetto:

Indirizzo: CAP: Comune: Provincia:  **TV** Regione:

Costo previsto per la consulenza specialistica: eur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Area/Aree di intervento e costo previsto al netto dell’IVA

**DATI DEL MANAGER DELL’INNOVAZIONE INCARICATO PER LA PRESTAZIONE**

**SPECIALISTICA**

Codice Fiscale:

Cognome: Nome:

Società di consulenza**:**

Oggetto della prestazione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Durata prevista dell’incarico: **\_\_\_\_\_** mesi

 **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Definizioni)**

**1.1** Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

* “Innovazione”: l’attività consulenza per l’innovazione descritta all’art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;
* “Responsabile del Progetto”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra Parte per quanto concerne l’esecuzione del presente Contratto;
* “Corrispettivo”: l’importo complessivamente versato dal Committente all’Innovation Manager per l’esecuzione del Progetto.
* “Informazioni riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

**Art. 2 (Oggetto del Contratto)**

**2.1** Il Committente affida all’Innovation Manager, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione del Progetto di Innovazione di cui in premessa.

In particolare:

*a) ambito di svolgimento della consulenza specialistica di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del*

*decreto, con descrizione delle attività di competenza del manager qualificato;*

Le attività riguarderanno i seguenti ambiti:

AMBITI DI COLLABORAZIONE

 *NB: Indicare gli ambiti di collaborazione che devono essere coerenti con quelli dichiarati dall’ exportmanager in fase di accreditamento al MIMIT:*

1. *Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata noninferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:*

*a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation.*

1. *Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le*

*prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:*

*a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle*

*strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a*

*condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa*

*dell’impresa;*

*b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non*

*regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di*

*rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture*

*capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a*

*titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di*

*minibond*

*b) articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle modalità organizzative*

*riferite al concreto svolgimento delle attività;*

Le prestazioni consulenziali dell’Innovation Manager saranno erogate per le aree di attività che costituiscono il progetto in modalità operativa:

- remote working (smart working e/o in mobilità e/o da remoto)

- in presenza

- in modalità mista remote working e presenza senza escludere accompagnamento in eventi correlati alle attività del piano di lavoro, seguendo il piano di lavoro allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto e che potrà essere eventualmente modificato e integrato in corso d’opera, con l’accordo delle parti e in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi del progetto di innovazione.

*c) numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata complessiva*

*dell’incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e dalla data di ultimazione delle attività;*

L’incarico prevede l’impegno dell’InnovationManager per un totale di giornate, nel periodo previsto di mesi dal al . (min. 9 mesi)

*d) output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali;*

Le attività consulenziali operate saranno rendicontate come segue:

....

....

*e) importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale, con indicazione separata della quota*

*di IVA se dovuta, e modalità di pagamento;*

L’importo concordato è di eur per giornata, oltre iva prevista in misura del 22% .

**2.2** Le attività base oggetto del presente contratto sono descritte nel piano di lavoro allegato 1.

**2.3**  Il progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Piano di Lavoro allegato al presente Contratto. Il Piano di lavoro forma parte integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.

**2.4** Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Piano di Lavoro che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito del progetto o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

**Art. 3 (Responsabili del Progetto )**

**3.1** Il Committente designa quale Responsabile del progetto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2 L’Innovation Manager**  designa quale Responsabile del Progetto ed esecutore delle prestazioni specialistiche il sig . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, innovation manager accreditato al MIMIT ai sensi del DM 7.5.2019

**Art. 4 (Personale)**

**4.1**  Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa e previdenziale di legge del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede.

 **Art. 5 (Durata)**

**5.1** Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.2** La durata del presente Contratto potrà essere prorogato per una durata complessiva non superiore a \_\_\_\_\_ mesi, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi della Progetto e dei risultati ottenuti.

**Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

**6.1** Il Committente si impegna a versare all’InnovationManager per l’esecuzione del Progetto un Corrispettivo totale pari a € \_\_\_\_\_\_\_(euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_), oltre a IVA come dovuta per legge.

**6.3** I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 II bando - Progetto COR CUP ".

sul conto corrente intestato all’Innovation Manager aperto presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I termini di pagamento a presentazione fattura sono previsti come segue:

**-----**

**Art. 7 (Liberatoria)**

L’innovation Manager a ricezione del pagamento dei corrispettivi si obbliga a rilasciare la prescritta attestazione liberatoria nelle modalità richieste dal decreto MIMIT

**Art. 8 (Riservatezza)**

**8.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 2 (due) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

1. a non divulgare le Informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
2. ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
3. a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
4. a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendono dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente informazioni riservate;
5. a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
6. a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

**8.2** Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(*a*) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(*b*) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(*c*) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(*d*) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(*e*) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(*f*) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(*g*) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

**8.3** Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni riservate al loro indirizzo.

**Art. 9 (Responsabilità)**

**9.1** Il Committente è consapevole che le prestazioni oggetto del Progetto di Innovazione, svolte in conformità al piano di lavoro approvato, hanno natura di prestazione tecnica specialistica e vengono pertanto fornite senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo.

**9.2** Giusta quanto disposto al paragrafo precedente, il Committente, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare l’InnovationManager e a mantenerlo indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi.

**Art. 10 (Forza maggiore)**

**10.1** Una Parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

**10.2** Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l’obbligo di notificare tempestivamente l’evento o la circostanza impeditivi all’altra Parte.

**Art. 11 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati dalle disposizioni di legge e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

**Art. 12 (Comunicazioni)**

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti di posta elettronica certificata

Per il Committente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’innovation manager : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\***

Il presente Contratto, unitamente all’allegato piano di lavoro, è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali (n. 1 copia per il Committente e n. 1 copie per l’Innovation Manager che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Li’

Data

Sottoscritto dalle parti anche con firma digitale